



Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA ED IL BENESSERE

DEGLI ANIMALI

(approvato con delibera di C.C. n. 40 del 16.07.2020)

INDICE

TITOLO I – I PRINCIPI

- Art. 1 – Profili istituzionali
- Art. 2 – Valori etici e culturali
- Art. 3 – Competenze del Comune
- Art. 4 – Tutela degli animali
- Art. 5 – Associazioni ed Enti di protezione animale

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 6 – Definizioni e ambito di applicazione

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 – Obblighi dei detentori di animali
- Art. 8 – Maltrattamento di animali
- Art. 9 – Abbandono di animali
- Art. 10 – Avvelenamento di animali
- Art. 11 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili liberi
- Art. 12 – Accesso ai luoghi pubblici, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico
- Art. 13 – Divieto di accattonaggio con animali e divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 14 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 15 – Esposizione di animali e vendita
- Art. 16 – Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

TITOLO IV – CANI

- Art. 17 – Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 18 – Divieto di detenzione a catena -
- Art. 19 – Recinti ed aree a disposizione
- Art. 20 – Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico
- Art. 21 – Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 22 – Anagrafe canina
- Art. 23 – Cani liberi accuditi
- Art. 24 – Raccolta deiezioni

TITOLO V – GATTI

- Art. 25 – Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art. 26 – Tutela dei gatti liberi.
- Art. 27 – Compiti dell'ASL
- Art. 28 – Cura delle colonie feline da parte dei tutori
- Art. 29 – Colonie feline

TITOLO VI – Gli equini

Art. 30 – principi distintivi

Art. 31 – Limitazioni all'uso del cavallo

TITOLO VII – SUINI, CAPRINI E OVINI

Art. 32 – Tutela e detenzione

TITOLO VIII – VOLATILI

Art. 33 – Detenzione di volatili

TITOLO IX – ANIMALI ACQUATICI

Art. 34 – Detenzione di specie animali acquatiche

TITOLO X – ANIMALI ESOTICI

Art. 35 – Tutela degli animali esotici

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Sanzioni

Art. 37 – Vigilanza

Art. 38 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 39 – Integrazioni e modificazioni

TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.
2. Il Comune di Bacoli (di seguito per brevità solo Comune), nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche ed individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra persone e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
4. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento saranno sanzionate a norma di Legge.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali da compagnia purché non siano in conflitto con legittimi interessi di terzi.
2. Il Comune intende operare affinché siano promossi nel sistema educativo e informativo dell'intera popolazione, ed in particolare in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Il Comune, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali presenti temporaneamente allo stato libero nel proprio territorio e vigila, attraverso gli organi competenti, sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
2. Al Comune spetta l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi per comprovati motivi d'urgenza, così come previsto dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. n 267/2000.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e ai diritti degli animali e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato

Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo avente finalità zoofile e lo sostiene attraverso le iniziative di cui al presente Regolamento, nonché attraverso il coinvolgimento attivo nelle politiche locali connesse alla tutela animale.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 - Definizioni e ambito di applicazione

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Ai fini del presente Regolamento per “animali d’affezione o di compagnia” si intende ogni animale tenuto e destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
3. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Bacoli.
4. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolari riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;
 - b) alle attività di disinfestazione e derattizzazione ad opera del Comune o di enti autorizzati.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le sue caratteristiche etologiche e le norme dettate per la sua tutela
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell’animale stesso con carattere di continuità.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell’animale stesso.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
7. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, non limitandone comunque la libertà di movimento

e garantendo la tutela di terzi da aggressioni, così come stabilito dalle normative nazionali in materia.

Art. 8 - Maltrattamento di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, o comunque inidonei, privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie e degli stimoli sensoriali necessari.
4. È vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse, cantine, box o cortili oppure segregarli in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico.
5. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, strumenti cruenti o a costrizione fisica e psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani.
8. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. È vietato colorare e tingere animali nonché esporre o vendere animali colorati artificialmente, ad eccezione di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti.
10. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori di auto o, comunque, trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
12. È vietato, nei luoghi chiusi, esporre gli animali a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.
13. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi veicolo, al sole, dal mese di aprile al mese di ottobre compreso, di ogni anno. Negli altri periodi è consentito lasciarli per un tempo minimo, assicurando una buona ventilazione dell'abitacolo.
14. È vietato tenere gatti legati a catena, a corda e similari. È consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
15. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
16. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.
17. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere

l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

18. È vietato eseguire ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici o sottoporli ad operazioni chirurgiche, finalizzate a scopi non curativi. In particolare, sono vietati il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie e dei denti.

Art. 9 - Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale
2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

Art. 10 - Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito a chiunque di spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere in ogni caso autorizzate dall'amministrazione comunale ed eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ASL, sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 11 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili liberi

1. È consentito l'accesso degli animali domestici negli arenili liberi e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Bacoli secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste dal gestore del servizio. Gli animali dovranno essere accompagnati in ogni caso dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo. Per i cani, in particolare, si rimanda al successivo art. 19.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 12 - Accesso ai luoghi pubblici, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico

1. Laddove una norma di legge o specifiche disposizioni di un gestore di un servizio pubblico non dispongano diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, nonché negli uffici aperti al pubblico.
2. È concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi commerciali che espongano adeguata cartellonistica che manifesti la motivazione del divieto. Non è consentito, in ogni caso, al responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei propri locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Il detentore a qualsiasi titolo è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per fronteggiare ogni possibile inconveniente procurato dall'animale. Egli deve aver cura che l'animale non sporchi o rechi disturbo o danno alcuno ed è responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali e divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È vietato utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio.
2. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
3. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

Art. 15 - Esposizione di animali e vendita

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie idonee.

Art. 16 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Non saranno permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti pubblici o privati che comportino l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, che possono arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico. Il divieto di cui sopra non si applica a esposizioni, concorsi o gare, senza fini di lucro e regolarmente autorizzate, effettuate nel rispetto della normativa vigente e che non ledano la dignità degli animali.

2. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedono il maltrattamento degli stessi.
3. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.

TITOLO IV - CANI

Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. È vietata la detenzione dei cani sopra balconi o terrazze senza possibilità di accesso all'interno dell'appartamento.

Art. 18 - Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati a corde e/o catene, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e, in ogni caso, solo temporanee di sicurezza.
2. In caso di prescrizione del veterinario o di misure urgenti, e comunque sempre temporanee, la catena o altro mezzo per legare, consentito per massimo 10 ore, dovrà avere una lunghezza non minore di 7 metri e scorrere su di un cavo aereo. Dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e la sua dimensione e peso dovranno essere proporzionati alla grandezza del cane. Il cane dovrà, in ogni modo, poter raggiungere facilmente il ricovero, il cibo e l'acqua.

Art. 19 - Recinti ed aree a disposizione

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il recinto dei cani, quale superficie circoscritta e chiusa da elementi ben visibili di delimitazione e protezione, deve consentire adeguato spazio per il movimento ed il riposo; in ogni caso, ogni recinto non deve contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. I cani custoditi in recinto devono poter uscire dallo stesso per un adeguato sgambamento.
2. I luoghi di detenzione dei cani devono trovarsi in prossimità dell'abitazione del proprietario/detentore per consentirne il monitoraggio costante e giornaliero e fornire la dovuta compagnia ad un animale particolarmente sociale. Non deve essere infatti inibita al cane la possibilità di coltivare rapporti inter/intra-specie, neppure occultando la vista del cane oltre il luogo di detenzione.

Art. 20 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico

1. Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio e, per i cani d'indole mordace, anche muniti di idonea museruola.
2. È obbligatorio utilizzare il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune.
3. Durante la stagione balneare l'accesso dei cani negli stabilimenti balneari privati ovvero sulla parte di spiaggia privata può essere limitato dal gestore, a condizione che

questi inoltri, entro il 31 gennaio di ogni anno, richiesta di autorizzazione in tal senso al Comune e, in caso di accoglimento dell'istanza, esponga l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza autorizzativa.

4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 21 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Bacoli salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avendo, inoltre, cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. È concessa la facoltà di non ammettere i cani al proprio interno, a quegli esercizi commerciali che esponano adeguata cartellonistica e che manifestino la motivazione del divieto. Non è consentito, in ogni caso, al responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei propri locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

Art. 22 - Anagrafe canina

1. I proprietari di cani, ai sensi della normativa vigente, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e, comunque, prima della sua cessione a qualunque titolo.
2. È pertanto obbligatorio sottoporre il cane a inserimento del microchip identificativo presso il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove è istituito l'Ufficio Anagrafe Canina o presso l'ambulatorio del proprio veterinario libero professionista.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono comunicare all'Ufficio Anagrafe Canina eventuali variazioni di domicilio, residenza e/o di proprietà entro cinque giorni dall'evento, la scomparsa, il ritrovamento e il decesso del cane entro 3 giorni dall'evento.

Art. 23 - Cani liberi accuditi

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere, il Comune di Bacoli si impegna a disciplinare le condizioni per il riconoscimento dei cani liberi accuditi.
2. Per le modalità di rimessa si intendono richiamate tutte le condizioni previste dall'art. 13, L.R. n. 3 dell'11.04.19
3. Il cane libero accudito è quel cane che vive libero in un quartiere dove volontari provvedono a fornirgli mantenimento, assistenza e quanto altro necessario al suo benessere.

4. Chiunque si adopera per il sostentamento del cane è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona quotidianamente.
5. È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di un cane collettivo, danneggiando o asportando gli oggetti necessari per la sua cura, alimentazione e riparo (ciotole, cuccia, ecc.).

Art. 24 - Raccolta deiezioni

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

TITOLO V – GATTI

Art. 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà, non riconducibile ad un proprietario o detentore e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattara" o "tutore".
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 26 - Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 27 - Compiti dell'ASL

1. L'ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito, anche tramite il tutore e le Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi.
2. Ai tutori deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per

l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3. L'accesso dei tutori a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di disaccordo, i tutori sottopongono alle Autorità competenti le problematiche individuate. Le Autorità competenti, sentiti i tutori e con gli strumenti definiti dalla legge, promuovono le azioni necessarie alla tutela e alla gestione dei gatti.

Art. 29 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la Asl competente ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

TITOLO VI – Gli equini

Art. 30 – principi distintivi

1. Il cavallo, destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere, non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equini che vivono all'aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, devono sempre avere a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È vietato tenere equini sempre legati in posta; in particolare i box dovranno avere una misura tale da consentire il movimento agevole dell'animale.
4. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
6. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

Art. 31 - Limitazioni all'uso del cavallo

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche/private non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.
2. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati dei supporti idonei a contenere le deiezioni.

TITOLO VII- SUINI, CAPRINI E OVINI

Art. 32 – Tutela e detenzione

1. I suini, caprini e ovini, ancorché resi domestici per affezione e/o compagnia, conservano l'esigenza di vita all'aperto, in ampi spazi forniti di zona umida, adeguato ricovero e acqua corrente.
2. Le dimensioni dei recinti devono consentire all'animale un abbandonate e fisiologico movimento e devono essere privi di spigoli vivi e ogni altro elemento che possa provocare lesioni agli animali.
3. Detti animali devono essere identificati e registrati secondo le disposizioni vigenti.

TITOLO VIII - VOLATILI

Art. 33 – Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre forniti.
3. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. È vietato amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato e certificato da un medico veterinario, e mantenere i volatili legati al trespolo.
5. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le gabbie che li accolgono devono avere dimensioni adeguate alla mole dei singoli soggetti.

TITOLO IX- ANIMALI ACQUATICI

Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. È vietato l'utilizzo di acquari di forma sferica.

TITOLO X – ANIMALI ESOTICI

Art. 35 - Tutela degli animali esotici

1. Per la tutela degli animali esotici si rimanda alla normativa di settore.

TITOLO XI- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Sanzioni

1. Alle violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e loro successive modifiche e integrazioni. In particolare, la violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
2. Sono fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali.
2. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 37 - Vigilanza

1. Il Comune vigila sull'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento avvalendosi del supporto del Corpo di Polizia Municipale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti, delle Associazioni di volontariato animalista riconosciute e delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 38 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 39 - Integrazioni e modificazioni

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future normative comunali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione